LICEO CLASSICO "MEGARA"
(SEZ.SCIENTIFICA ANNESSA)
63agina 1 di 3
N° Prot.: 0005567
C/14
del 11/06/2016 Entrata
srpc070006

Da: <noreply@istruzione.it>
Data: venerdì 10 giugno 2016 17:12
A: <srpc070006@istruzione.it>
Oggetto: art. 1, comma 148, L. 13 luglio 2015, n. 107 recante 'Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti' . Precisazioni in merito

Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio *IX*

Nota prot. n. 8637
2016

Roma, 10 Giugno

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche Statali

SRPC070006MEGARA (SEZIONE SCIENTIFICA ANNESSA)

LORO SEDI

Alle Istituzioni scolastiche paritarie private e degli Enti locali

per il tramite

Degli Uffici Scolastici Regionali

LORO PEC

Oggetto: art. 1, comma 148, L. 13 luglio 2015, n. 107 recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" . Precisazioni in merito.

Come è noto, l'articolo 1, comma 148 della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", ha stabilito che con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, siano definite le modalità con cui i contribuenti debbono effettuare il versamento ad apposito capitolo delle entrate dello Stato delle erogazioni liberali agli istituti del sistema nazionale di istruzione al fine dell'acquisizione del diritto al credito d'imposta previsto dalla medesima legge.

Le predette modalità sono state così esplicitate nel decreto interministeriale n. 238 del giorno 8 aprile 2016, registrato dalla Corte dei conti in data 2 maggio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2016, sia con riferimento all'individuazione dei soggetti destinatari della normativa in questione, sia relativamente al versamento delle liberalità, all'utilizzo del credito d'imposta, nonché all' assegnazione delle risorse agli istituti del sistema nazionale di istruzione ed agli adempimenti collegati.

Occorre preliminarmente precisare che soggetti beneficiari delle liberalità sono, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto n. 238/2016, gli *istituti del sistema nazionale d'istruzione*, ovvero indifferentemente sia le *istituzioni scolastiche statali* sia le *istituzioni scolastiche paritarie private e degli Enti locali.*

Il credito d'imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 è previsto in favore di *persone fisiche*, di *enti non commerciali* e di *soggetti titolari di reddito d'impresa* che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione.

Il citato credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate (codice iban IT40H0100003245348013362600) all'entrata del Bilancio dello Stato, al Capo XIII, Capitolo n. 3626, Articolo 00, denominato "Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell'occupabilità degli studenti" da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107", tassativamente per una delle seguenti finalità:

- per la realizzazione di nuove strutture scolastiche,
- per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

È escluso il riconoscimento del credito d'imposta nel caso di erogazioni liberali in favore di istituzioni scolastiche per qualunque altro motivo. Ad esempio, non può essere riconosciuto il credito d'imposta di cui al DM n. 238/2016 per le rette di iscrizione o per eventuali contributi volontari.

Successivamente, le somme versate in entrata saranno riassegnate su apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come disposto dall'articolo 3, comma 4 del decreto n. 238/2016.

Ciascun istituto appartenente al sistema nazionale di istruzione, che risulterà destinatario di erogazioni liberali effettuate da soggetti privati ai sensi dell'art. 1 comma 148 L. n. 107/2015, riceverà, per il tramite del MIUR, il 90 per cento delle somme derivanti da tali liberalità.

Circa le modalità di assegnazione delle risorse agli istituti in parola, si procederà, per le istituzioni scolastiche statali mediante assegnazione diretta alle istituzioni medesime mentre per le istituzioni scolastiche *paritarie private e per gli Enti locali* per il tramite dei competenti Uffici scolastici regionali, utilizzando le ordinarie procedure.

Si ravvisa l'opportunità di evidenziare che le somme oggetto delle erogazioni liberali saranno iscritte nel bilancio della scuola sulla base di un apposita assegnazione effettuata dall'amministrazione con vincolo di destinazione, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative citate. Gli

organi di controllo operanti presso ciascuna istituzione scolastica potranno pertanto effettuare i dovuti controlli anche in merito al rispetto del predetto vincolo di destinazione.

I commi 2 e 3 dell'articolo 5 prevedono che con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca verrà definito lo schema di convenzione che ciascuna istituzione scolastica beneficiaria di erogazioni liberali per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti deve stipulare con il relativo ente locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento. A tale riguardo, si precisa che la norma si riferisce soltanto alle istituzioni scolastiche statali per le quali la proprietà degli immobili è degli enti locali.

Agli istituti del sistema nazionale di istruzione che beneficiano delle erogazioni in misura inferiore al valore medio nazionale per alunno è riservato il restante 10 per cento delle somme annualmente iscritte sul fondo di cui all'articolo 3, comma 4. Il predetto 10 per cento è ripartito tra gli istituti del sistema nazionale di istruzione, con prioritario riferimento a quelli che percepiscono, una erogazione liberale minore per alunno, ed assicurando, a tutte le istituzioni destinatarie, uno stesso importo per alunno.

Infine, a norma dell'articolo 6 del decreto n. 238/2016, agli istituti del sistema nazionale di istruzione beneficiari dell'erogazione liberale spetterà l'onere di pubblicare sul sito web istituzionale, in una pagina dedicata, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario, nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da realizzare od in corso di realizzazione.

In ogni caso, per una quadro completo della materia di cui si tratta e per tutto quanto non specificato nella presente nota, si rinvia al testo del decreto n.238/2016.

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione e si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Jacopo Greco